

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E SS. LEGGE 3/2012
PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

* * *

Nell'interesse del sig. FRICANO Antonino (c.f. [REDACTED]), nato il [REDACTED]
a [REDACTED] e residente a [REDACTED] (doc. 1 - documento
d'identità e codice fiscale), rappresentato ed assistito dall'Avv. Alvise Fontanin
(c.f. FNT LVS 65S07 L407J) del Foro di Treviso e domiciliato presso lo Studio dello stesso
in Montebelluna (TV) Via Dalmazia 6/11, giusto mandato in calce al presente
ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla
presente procedura via pec all'indirizzo alvisefontanin@pec.ordineavvocaltreviso.it
o via fax al n. 0423 249408,

premesse

- che con istanza ex art. 15 comma 9 L. 3/2012 inviata a mezzo pec in data 26.05.2021, l'odierno ricorrente, con il patrocinio dello scrivente procuratore, chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "O.C.C. Trevigiano I Diritti Del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Cornuda (TV)", la nomina di un Professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli Organismi di Composizione della Crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla menzionata legge;
- che la procedura veniva iscritta dall'O.C.C. al n. 14/2021;
- che con provvedimento datato 21.06.2021 il Referente dell'O.C.C. nominava quale Gestore l'Avv. Giovanni Manildo, il quale accettava la nomina in pari data;
- che lo scrivente procuratore inviava, pertanto, all'Organismo di Composizione e al Gestore dettagliata relazione di parte con la ricostruzione dei motivi del sovraindebitamento dell'istante, l'analisi in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura, la situazione passiva ed attiva e tutti i documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa;
- che in data 15.04.2022 l'Organismo adito ha trasmesso la Relazione Particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis L. 3/2012 (che si dimette quale doc. 2 unitamente ai relativi documenti allegati);

- che con il presente ricorso il sig. Fricano Antonino chiede di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla L. 3/2012 e, a tal fine, presenta la seguente proposta di PIANO DEL CONSUMATORE ai sensi della normativa citata.

REQUISITI PER L'ACCESSO

Sulla sussistenza dei requisiti soggettivi

Il Legislatore, con la L. 3/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento diretto a tutelare tutti quei soggetti, quali il sig. Fricano, che non possono accedere ad alcuna procedura concorsuale, valorizzando il loro interesse a disporre del proprio patrimonio a favore dei creditori entro precisi limiti e con il divieto di azioni esecutive individuali.

Viene in tal modo offerta anche ai debitori cosiddetti "civili" la possibilità di uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio tra creditore e debitore, ottenendo, all'esito di un procedimento con caratteristiche concorsuali ed effetti esdebitativi, la liberazione dai debiti contratti.

Con riferimento alla condizione del ricorrente, sussistono i presupposti di cui all'art. 7 comma 2 della L. 3/2012 atteso che egli, persona fisica:

- a) è qualificabile come "consumatore" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 2 lett. b) della Legge citata, atteso che le obbligazioni da cui sorge lo stato di indebitamento non nascono da attività imprenditoriale o professionale. Egli infatti svolge lavoro dipendente dal settembre 2002 e le passività, ivi compresi i debiti tributari, sono costituite da debiti connessi al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari (salvo un esiguo debito per IVA relativo all'attività di agente di commercio svolta dal debitore fino al 2001, che tuttavia, per giurisprudenza di legittimità e merito, non inficia la qualificazione del proponente come consumatore - cfr. Cass. n. 1869/16; conforme Tribunale di Paola, decreto del 12.05.2016, R.G. 341/15, che ha statuito la possibilità di avvalersi del piano del consumatore in presenza di "crediti di natura mista" derivanti, in minima parte, anche da attività imprenditoriale);
- b) non è soggetto, né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 3/2012;
- c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di cui alla L. 3/2012;
- d) non ha mai beneficiato di altra esdebitazione;
- e) non ha subito provvedimenti di impugnazione e/o risoluzione dell'accordo (art. 14) né la revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14 bis);

f) ha fornito al Gestore, Avv. Giovanni Manildo, tutta la documentazione necessaria alla puntuale ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale (cfr. doc. 2 Relazione Particolareggiata e relativi allegati);

g) non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

h) per tutto quanto si dirà nel prosieguo, versa in una situazione di sovraindebitamento come sopra descritta (art. 6 comma 2 lett. a).

Nell'ambito delle differenti procedure di gestione del sovraindebitamento disciplinate dalla L. 3/2012, il sig. Fricano può quindi accedere alla procedura del Piano del Consumatore, di cui all'art. 7, non essendo l'indebitamento riconducibile ad attività d'impresa.

* * *

Sulla sussistenza dei requisiti oggettivi

Il sig. Fricano Antonino versa in uno stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6 co. 2 lett. a) L. 3/2012, atteso che, come accertato anche dal Gestore della Crisi, non ha a disposizione un patrimonio prontamente liquidabile adeguato a fare fronte alle obbligazioni assunte.

* * *

PREMESSE

Il piano proposto è finalizzato a consentire al sig. Fricano di recuperare le risorse sufficienti a condurre un'esistenza dignitosa, modificando la composizione attuale della sua situazione debitoria, ed è essenzialmente basato sullo stralcio di quota parte dei debiti e la corresponsione di somme di denaro per un periodo di SEI anni, con le modalità e alle condizioni indicate di seguito.

* * *

SITUAZIONE FAMILIARE, REDDITUALE E PATRIMONIALE

Situazione familiare: il sig. Fricano Antonino risiede a [REDACTED], in un appartamento di sua esclusiva proprietà, ove, pur a seguito della separazione consensuale omologata nel settembre 2020 (decreto di omologa n. 17134/2020 R.G. 8951/2018), continua a vivere anche la moglie, [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) [REDACTED] che non può permettersi una diversa sistemazione risultando allo stato disoccupata e priva di reddito.

In conseguenza della separazione, il debitore sarebbe tenuto a versare alla moglie un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili, ma, considerato lo stato di coabitazione e fintanto che questa perdurerà, è stata concordata tra le parti la riduzione dell'assegno ad euro 200,00 che il datore di lavoro del sig. Fricano versa direttamente alla beneficiaria mediante trattenuta diretta sullo stipendio.

Redditi: il sig. Fricano, dal settembre 2002, è occupato a tempo indeterminato e con qualifica di portiere notturno della Bonotto Hotels Spa di Bassano del Grappa (VI) e percepisce uno stipendio netto mensile di circa 1.597,64 euro per 14 mensilità.

Si precisa che, attualmente, il netto effettivamente percepito dal sig. Fricano, tenendo conto delle decurtazioni subite per cessione del quinto, trattenuta a seguito di pignoramento presso terzi e pagamento diretto dell'assegno di mantenimento, è pari unicamente a complessivi euro 750,00 mensili circa.

Si anticipa sin d'ora che il deducante richiede che, già in sede di decreto di fissazione di udienza per l'omologa, venga disposta la sospensione delle trattenute per cessione e pignoramento e, in sede di omologa, la revoca delle stesse.

* * *

Beni mobili registrati

Il ricorrente è proprietario di un'unica autovettura (Rover 25 tg. [redacted] attualmente sottoposta a fermo amministrativo e, in ogni caso, da demolire (con costi preventivati per euro 100,00). Considerata la data di immatricolazione, la classificazione "Euro 2" e l'irrisorio valore di mercato, il predetto bene non viene considerato tra i beni liquidabili.

* * *

Beni Immobili:

Il sig. Fricano è intestatario, per la piena proprietà, dei seguenti beni immobili siti in [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Detti beni sono oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 162/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Treviso e sono stati valutati dal perito nominato dal Giudice dell'esecuzione (cfr. doc. 2 Rel. Part. all. 52) che ne ha stimato il valore in euro 46.000,00.

* * *

SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO

Le spese mensili del sig. Fricano necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita ammontano ad euro 1.408,00, come prospettate nella tabella di seguito riportata:

Tipo spesa	Importo
Riscaldamento	130,00
Elettricità	85,00
Asporto rifiuti	17,00
Cellulare	15,00
Manutenzione e riparazione	30,00
Pulizia domestica	30,00
Tintoria	20,00
Cibo, bevande	600,00
Abbigliamento	60,00
Spese mediche	50,00
Ricette e medicinali	50,00
Giornali, riviste, periodici	5,00
Libri	5,00
Barbiere	15,00
Sigarette	40,00
Autobus	56,00
Assegno mantenimento ex moglie	200,00
TOTALE	1.408,00

Come evidenziato dal Gestore, il fabbisogno autocertificato appare coerente ed, anzi, inferiore, con i dati relativi alla spesa media delle famiglie accertati dall'Istat per l'anno 2020 (cfr. doc. 2 Rel. Part. pagg. 7/8).

* * *

SITUAZIONE DEBITORIA

Per l'elenco e la descrizione dei singoli rapporti debitori del ricorrente si richiama, per brevità e sintesi, quanto esposto nella Relazione Particolareggiata (cfr. doc. 2 Rel. Part. pagg. da 10 a 13).

La situazione debitoria, rappresentata anche dal Gestore, è riassumibile come segue. Le difficoltà economiche - e, in parallelo, coniugali - sono iniziate nel 2015/2016, allorquando, a causa di un grave stato depressivo, il sig. Fricano si è avvicinato al gioco d'azzardo fino a diventare dipendente e incapace di smettere.

Nel periodo antecedente al manifestarsi della patologia, l'unico impegno economico da lui assunto era rappresentato dal mutuo a tasso variabile contratto per l'acquisto della casa. All'epoca, egli percepiva uno stipendio di circa 1.300,00 euro mensili che gli permetteva di pagare la relativa rata, inizialmente pari a 487,30 euro. Le rate, nel frattempo lievitata a circa 600,00 euro al mese, sono state regolarmente onorate fino al novembre 2015. Successivamente, ormai succube del gioco che lo portava a dissipare le sue entrate, egli non è più riuscito a farvi fronte, fino a subire, nel 2020, il pignoramento dell'immobile testé citato (oggetto della procedura esecutiva promossa da Amco s.p.a.).

Venute meno, a causa della incontrollata fuoriuscita di somme dovuta alla ludopatia, le risorse necessarie per far fronte alle obbligazioni assunte e avere liquidità per le spese ordinarie, egli ha cercato nuove linee di credito, facendo ricorso alla carta di credito (sulla quale ha maturato un rilevante debito) e sottoscrivendo, nel 2016, un finanziamento con Santander Consumer Bank di euro 33.600,00.

* * *

Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

Il ricorrente era titolare di quota indivisa, derivante dalla successione dei genitori, di due unità immobiliari (appartamento per la quota di 1/3 e locale adibito a magazzino per la quota di 8/36) site in [REDACTED]

Con apparente atto di compravendita del 25.07.2019 (a rogito del Notaio Avv. Giacomo Sanfilippo con studio in Bagheria, Rep. n. 23420 Racc. n. 10477 - cfr. doc. 2 Rel. Part. all.ti 19/20) il sig. Fricano e la sorella [REDACTED] hanno ceduto alla sorella [REDACTED] e al marito di questa, [REDACTED] le proprie quote.

Invero, in virtù di intese atte a risolvere bonariamente ogni questione successoria, i venditori hanno rinunciato ad incassare il corrispettivo (pari ad euro 25.500,00 per la parte di spettanza di Fricano Antonino ed euro 24.500,00 per quella della sorella Giulia).

La sussistenza di un accordo nel senso anzidetto e, di conseguenza, la mancanza di effettivo trasferimento del corrispettivo di vendita sono stati confermati dalla sig.ra [REDACTED] la quale ha, altresì, dato conto e documentato che l'assegno bancario emesso per il pagamento è stato, per espresso accordo tra gli interessati, da lei trattenuto e annullato (cfr. doc. 2 Rel. Part. all. 21).

. . .

RAGIONI DELL'INDEBITAMENTO E MERITEVOLEZZA

Per quanto riguarda l'esposizione della storia dell'indebitamento e delle ragioni della incapacità di adempiere agli impegni economici assunti, si richiama integralmente il contenuto della Relazione del Gestore della Crisi (cfr. doc. 2, in particolare, pagg. 14/16), evidenziando che, anche in virtù della valutazione da quest'ultimo effettuata, può escludersi che l'odierno istante abbia determinato detta situazione con colpa grave, malafede o dolo.

Invero, come dichiarato dal sig. Fricano al Gestore e verificato anche da quest'ultimo, la causa principale della situazione di sovraindebitamento è da ascrivere ad un accertato disturbo di gioco d'azzardo patologico che per qualche anno ha afflitto l'istante (patologia confermata a seguito di valutazione clinico-diagnostica dai medici del Ser.D. di Bassano del Grappa, al quale egli si è volontariamente affidato dal 2018 - cfr. doc. 2 Rel. Part. all.ti 36/37) e alla progressiva e compulsiva perdita di controllo nella gestione delle finanze che, notoriamente, connota tale disturbo.

È palese, infatti, che il conclamato disturbo da gioco d'azzardo di cui il sig. Fricano soffre ha rivestito un ruolo decisivo nella compromissione della sua situazione economica, considerata la tempistica di assunzione delle obbligazioni (contratte principalmente dal 2015/16, in concomitanza con il manifestarsi della patologia) ed il manifestarsi dell'incapacità di onorare regolarmente i debiti. Sotto questo profilo, la coincidenza temporale non può esser ritenuta casuale, ma un elemento dimostrativo della stretta relazione tra ludopatia e sovraindebitamento.

Come certificato dai medici del Ser.D. che tuttora hanno in cura il sig. Fricano, il suo disturbo ludopatico sembra essere stato superato.

Alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di merito che, in casi analoghi, esclude la sussistenza di qualsiasi profilo di colpa nel caso di accertata ludopatia patologica (Tribunale di Torino, 08.06.2016 e 31.12.2018; Tribunale di Catania, 17.02.2015; Tribunale di Vicenza, Pres. Rel. Dott. Giuseppe Limitone, 24.09.2020; Tribunale di Biella, 16.06.2021; Tribunale di Ravenna 22.07.2021), può affermarsi che, nella fattispecie, la situazione

di sovraindebitamento sia riconducibile a fattori non imputabili al debitore, ritenendosi superato ogni profilo di (eventuale) non meritevolezza in capo al medesimo.

* * *

PROPOSTA

Tanto premesso, il sig. Fricano intendere formulare una proposta di piano che gli permetta di mantenere la proprietà dell'immobile e, nel contempo, di offrire ai creditori una soddisfazione in misura ben superiore a quella che percepirebbero da una procedura liquidatoria, prevedendo la cessione della quota del suo reddito eccedente le esigenze di spesa familiari e del T.F.R. maturato e maturando.

* * *

PAGAMENTI PREVISTI

Il piano prevede la suddivisione dei creditori in classi e la ripartizione dei pagamenti secondo le Tabelle di dettaglio formate dal Gestore, da intendersi qui integralmente richiamate (cfr. doc. 2 Rel. Part. pagg. 16 e 18).

In sintesi, il piano prevede, oltre al regolare pagamento dell'assegno di mantenimento dovuto alla coniuge:

- pagamento integrale dei crediti prioritari ex art. 13 co 4 bis L. 3/2012;
- pagamento del credito ipotecario nella misura del 41%;
- pagamento dei creditori privilegiati e chirografari nella misura del 3,48%.

Si precisa che le predette percentuali previste nel piano di riparto, quanto ai creditori diversi da OCC, Advisor e creditore ipotecario, sono solo indicative e saranno quasi certamente superiori atteso che l'effettivo riparto in loro favore verrà stabilito negli ultimi sei mesi di durata della procedura al momento della maturazione del futuro TFR. La durata del Piano del Consumatore proposto dal ricorrente è pari ad anni SEI dall'omologa ed è stata valutata positivamente dal Gestore (cfr. doc. 2 Rel. Part. pag. 17).

Oltre a mettere a disposizione la porzione di reddito disponibile, l'istante si impegna a cedere la somma maturata nei confronti del proprio datore di lavoro a titolo di TFR, attualmente pari ad euro 26.442,32 netti, nonché quella che maturerà nei prossimi sei anni. Il datore di lavoro del ricorrente ha, infatti, comunicato al sottoscritto procuratore la propria disponibilità, subordinata all'omologa del presente Piano del Consumatore, alla liquidazione anticipata del predetto importo in n. 60 rate mensili pari ad euro 440,70 ciascuna, nonché del TFR che maturerà (cfr. doc. 2 Rel. Part. all.ti 50/51).

Si precisa, altresì, che è previsto un accantonamento di euro 1.000,00 verosimilmente necessario a far fronte ai costi di gestione della procedura.

* * *

PIANO DALL'OMOLOGA

Secondo il Gestore la quota di reddito che, annualmente, il sig. Fricano è in grado di offrire alla procedura è complessivamente pari ad euro 5.400,00, che si ritiene più opportuno diluire in 14 rate annuali, in luogo di 12 ipotizzate dal Gestore nella Relazione Particolareggiata,

Il Gestore, invero, è giunto a tale conclusione quantificando il reddito medio mensile netto nell'anno 2020 - comprensivo di 13^a e 14^a - in euro 22.367,00 annui e, quindi, euro 1.863,91 su base 12 mensilità (cfr. doc. 2 Rel. Part. pag. 8).

Ha, poi, detratto dal reddito mensile netto quanto necessario al fabbisogno familiare (euro 1.408,00), giungendo alla conclusione che la quota di reddito mensilmente disponibile per la procedura è pari ad euro 450,00 per 12 mensilità (cfr. doc. 2 Rel. Part. pag. 9).

Adottando l'ipotesi formulata dal Gestore della Crisi il sig. Fricano dovrebbe, pertanto, versare il suddetto importo ogni mese, mentre potrebbe disporre dell'intero importo della 13^a e della 14^a.

Lo scrivente procuratore ritiene che tale modalità comporti un maggior sacrificio mensile per il ricorrente e che potrebbe, quindi, essere più opportuno ed equo che la trattenuta a favore della procedura sia effettuata sulle 14 mensilità, così che l'importo si ridurrebbe mensilmente da euro 450,00 x 12 mensilità ad euro 385,71 x 14 mensilità.

Anche perché, se il reddito medio mensile netto, come verificato dal Gestore, è pari ad euro 1.597,64 x 14 mensilità, sottraendo i 450,00 euro dovuti alla procedura, il ricorrente rischierebbe di non essere in grado di far fronte alle spese mensili quantificate ed accertate dal Gestore in euro 1.408,00

Si rimette alla discrezione del Tribunale ogni opportuna valutazione e decisione in merito in quanto la somma totale annua che sarà corrisposta sarebbe, comunque, la medesima. In ogni caso, per i primi cinque anni alla quota di reddito si sommeranno le rate del TFR già ad oggi maturato offerte dal datore di lavoro, pari ad euro 440,70 mensili, mentre nel sesto ed ultimo anno, e probabilmente negli ultimi sei mesi dello stesso, alla quota di reddito si sommeranno gli ulteriori importi relativi al TFR nel frattempo maturato.

L'ipotesi proposta dal Gestore - versamento di una quota di reddito pari ad euro 450,00 x 12 mensilità oltre alla quota TFR corrisposta dal datore di lavoro - è stata riassunta nelle tabelle riportate alle pagg. 20, 21 e 22 della Relazione Particolareggiata.

Qualora, invece, il Tribunale ritenga più adeguata l'ipotesi proposta dallo scrivente procuratore - versamento di una quota di reddito pari ad euro 385,71 x 14 mensilità oltre alla quota TFR corrisposta dal datore di lavoro - si riportano di seguito le medesime tabelle predisposte dal Gestore con le conseguenti modifiche negli importi mensili.

TABELLA 1

Per i primi 12 mesi

(rata mensile versata dal debitore pari ad euro 826,41 x 10 + euro 1.212,12 x 2)

Categoria privilegio credito	Importo Rateizzato	Totale rata semestrale	Numero rate semestrali
1) Prioritari ex. art. 13 co. 4bis L. 3/2012 - competenze OCC - costi procedura -	5.800,00	2.900,00	2
2) Prioritari ex. art. 13 co. 4bis L. 3/2012 - spese e competenze legali su procedure esecutive -	4.511,85	2.255,92	2
Totale	10.311,85		2

Al termine del primo anno il debitore avrà versato complessivi euro 10.688,40 e, dopo il pagamento dei crediti in prededuzione di cui sopra, la somma residua pari ad euro 376,55 sarà accantonata quale quota del fondo spese per il pagamento dei costi di procedura (ad oggi prudenzialmente stimati in complessivi euro 1.000,00).

* * *

TABELLA 2

Dopo i primi 12 mesi e per i 48 mesi successivi

(rata mensile versata dal debitore pari ad euro 826,41 x 40 + euro 1.212,12 x 8)

Categoria Privilegio Credito	Importo Rateizzato	Totale rata semestrale	Numero rate semestrali
3) Crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.)	0,00	0,00	
4) Risorse proprie C E Iva e R.A.	0,00	0,00	
5) Crediti privilegiati (prestatori di lavoro subordinato, cooperative di lavoro, crediti professionisti, patto di riservato dominio)	0,00	0,00	
6) Mutui ipotecari	42.130,15	5.266,26	8
Categoria Privilegio Credito	Importo Rateizzato	Totale rata semestrale	Numero rate semestrali
7) Privilegiati su beni mobili (tributi - contributi previdenziali - polizze pegno)	0,00	0,00	0
8) Chirografi	0,00	0,00	0
Totale	42.130,15		

Nel corso di tale periodo di 4 anni verranno accantonati ulteriori euro 623,45 (nella misura di euro 155,86/anno) ad integrazione del fondo spese per il pagamento dei costi di procedura (ad oggi prudenzialmente stimati in complessivi euro 1.000,00).

* * *

TABELLA 3

Ultimi 12 mesi

(rata mensile versata dal debitore pari ad euro 385,71 x 14)

Categoria Privilegio Credito	Importo Rateizzato	Totale rata semestrale	Numero rate semestrali
3) Crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.)	0,00	0,00	
4) Risorse proprie C E Iva e R.A.	0,00	0,00	
5) Crediti privilegiati (prestatori di lavoro subordinato, cooperative di lavoro, crediti professionisti, patto di riservato dominio)	0,00	0,00	
6) Mutui ipotecari	3.869,85	1.934,92	2
7) Privilegiati su beni mobili (tributi - contributi previdenziali - polizze pegno)	577,81*	288,90	2
8) Chirografi	950,81*	475,40	2
Totale	5.398,47		

*in relazione a tali importi si ribadisce che gli stessi sono soltanto provvisori in quanto le ulteriori somme che il debitore avrà maturato alla scadenza del primo semestre dell'ultimo anno del presente Piano a titolo di TFR saranno rese allora disponibili alla procedura e ripartite proporzionalmente tra le presenti due classi di creditori.

* * *

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RATE PREVISTE DAL PIANO

E PROBABILI COSTI DELLA PROCEDURA

Il Gestore ha ipotizzato che la quota di reddito mensile sia versata sul conto corrente che sarà aperto e dedicato alla procedura dal sig. Fricano, mentre quella relativa al TFR offerto dal datore di lavoro direttamente da quest'ultimo.

Il ricorrente, invero, con dimostrazione di estrema responsabilità e buona fede, ritiene più opportuno che il Tribunale ordini al datore di lavoro di trattenerne e versare direttamente alla procedura altresì la quota del suo reddito.

Anche in merito ci si rimette alla valutazione del Tribunale.

Si aderisce all'ipotesi formulata dal Gestore, il quale ha proposto che i pagamenti ai creditori siano successivamente effettuati con cadenza semestrale e con accanto-

namento nel corso della procedura di una somma prudenzialmente determinata in euro 1.000,00 per coprire i costi di gestione della stessa (es. apertura conto corrente, effettuazione dei bonifici, invio eventuali raccomandate, etc...).

* * *

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Come evidenziato anche dal Gestore, il Piano del Consumatore proposto risulta preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, consentendo una migliore (seppure parziale) soddisfazione dei creditori (anche di quelli non garantiti da ipoteca) e, all'istante, di mantenere la propria abitazione.

Ai fini del calcolo dell'alternativa liquidatoria si è assunto come realizzabile il valore complessivo dei beni mobili e dei beni immobili pari ad euro 46.000,00 - esattamente pari alla stima del C.t.u. nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. 162/2020 Tribunale di Treviso (cfr. doc. 2 Rel. Part. all. 52) - oltre al patrimonio prontamente liquidabile, anche se vi è da osservare che, secondo le statistiche del Ministero di Giustizia, pubblicate su Casa24.Ilsole24.com, nel caso di vendite giudiziarie, il valore di realizzo oscilla, in media, da 1/2 ad 1/3 del valore attribuito all'immobile (bisogna altresì considerare che sulla distribuzione inciderebbero anche tutte le spese che sarebbero pagate in prededuzione e andrebbero a decurtare ulteriormente la somma da destinare al creditore ipotecario). Nulla, evidentemente, residuerebbe per gli altri creditori nel caso di specie.

Ai fini della valutazione della porzione di reddito disponibile all'eventuale procedura di liquidazione va, inoltre, considerato che, in ipotesi di vendita dell'immobile adibito ad oggi ad abitazione principale, l'istante vedrebbe la quota di euro 385,00 (resa ora disponibile) sicuramente compromessa dalla necessità di far fronte al pagamento di un affitto.

Si consideri, infine, che il Piano del Consumatore proposto ricomprende anche il TFR maturato e maturando dall'istante (ad oggi ammontante a netti euro 26.000,00 circa, ma ragionevolmente destinato a subire un incremento nel tempo) che, in ipotesi di liquidazione, non sarebbe disponibile alla procedura salvo cessazione del rapporto di lavoro in essere; quest'ultima, considerata l'età dell'istante (lontano dall'età pensionabile) ed il rapporto consolidato da anni con l'attuale datore di lavoro, appare altamente improbabile possa avvenire entro i prossimi 4 anni (ossia la durata massima della Liquidazione).

* * *

Il Gestore della Crisi ha valutato che la proposta formulata possa ritenersi sostenibile e ragionevolmente attuabile, oltre che conveniente rispetto alla prospettata alternativa liquidatoria.

Considerata, infatti, la durata del piano in 6 anni, la somma complessiva che viene attribuita ai creditori è di circa euro 58.000,00, importo ragionevolmente superiore al valore di realizzo dell'abitazione di proprietà del sig. Fricano (attualmente oggetto di esecuzione forzata e stimabile al massimo in euro 46.000,00) in caso di vendita giudiziaria. In ipotesi di vendita all'asta, il ricavato netto difficilmente sarebbe superiore a circa euro 36.000,00 (= valore d'asta - il primo abbattimento pari al 20%) al lordo delle spese di esecuzione sostenute (precetto, pignoramento, trascrizione, relazione notarile, c.t.u., spese pubblicità avviso di vendita, etc.), nonché gli onorari del Custode, del Delegato e del Legale dei creditori procedenti, che sarebbero pagate in prededuzione ed andrebbero a decurtare ulteriormente la somma da destinare al creditore ipotecario. Come evidenziato anche nella Relazione Particolareggiata del Gestore della Crisi, la fattibilità del piano è subordinata al parziale stralcio dei debiti e alla sospensione delle attuali trattenute - sia per cessione volontaria che per pignoramento - sullo stipendio (ad eccezione, ovviamente, di quella per il pagamento dell'assegno alla moglie), oltre che della pendente procedura esecutiva immobiliare.

Si chiede pertanto che, con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis L. 3/2012, sia disposta, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, l'immediata sospensione della citata procedura esecutiva immobiliare, oltre alla sospensione delle trattenute a favore di Santander Bank e dell'Avv. Dolcetta. Quest'ultima, in virtù della previsione di cui all'art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012, che contempla la possibilità che la Proposta di Piano del Consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, nonché, per quanto concerne il credito oggetto di ordinanza di assegnazione giudiziale, giusta la recente Corte Costituzionale del 10 marzo 2022 n. 65.

Come noto, infatti, con la pronuncia in rassegna, il Giudice delle leggi, dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale posta in relazione all'art. 8

comma 1 bis L. 3/2012, sul rilievo che è la stessa *ratio* dell'art. 8 comma 1-bis della L. 3/2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione *pro solvendo* del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata, ha statuito che la falcidia può riguardare anche la cessione coattiva del credito portata da ordinanza di assegnazione.

* * *

Ai fini dell'ammissione alla procedura e della valutazione di fattibilità del piano, si ritiene utile evidenziare che il sig. Fricano prosegue nel percorso riabilitativo spontaneamente intrapreso per risolvere le sue problematiche e, a tal fine, continua a frequentare con buoni risultati le sedute - accompagnato anche dalla ex moglie, sig.ra [REDACTED] che ha manifestato la propria disponibilità a coadiuvare il sig. Fricano nel percorso terapeutico - tanto che, come attestato dai certificati del 29.07.2020 e 01.06.2021 a firma, rispettivamente, della Dott.ssa Giuliana Rizzo e del Direttore del Ser.D. Dott. Giovanni Greco (cfr. doc. 2 Rel. Part. all.ti 36/37), il comportamento patologico è in remissione.

Si dà conto, altresì, della disponibilità manifestata dalla sig.ra [REDACTED] per monitorare la gestione delle spese dell'istante, nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse richiedere, per agevolare il rispetto del piano una volta omologato, la nomina di un amministratore di sostegno a cui affidare la gestione delle finanze.

Il sig. Fricano, da parte sua, nulla osta a che la ex moglie possa tenere sotto controllo le sue uscite, mediante l'attivazione sul cellulare della stessa del servizio di notifica di prelievi e spese effettuate con il bancomat, ovvero mediante gestione diretta del mezzo di pagamento.

* * *

Tutto ciò premesso, il sig. Fricano Antonino, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, richiamando e facendo proprie le osservazioni svolte dall'Organismo di Composizione della Crisi,

chiede

che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 12 bis della L. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata e constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, voglia:

- fissare con decreto l'udienza prevista dall'art. 12 bis, comma 1, della L. 3/2012 per l'omologa del piano del consumatore;

- **disporre immediatamente con il decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, L. 3/2012, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 162/2020 pendente avanti l'intestato Tribunale, nonché della trattenuta mensile di euro 280,00 a favore di Santander Bank per cessione volontaria del quinto dello stipendio in virtù del contratto sottoscritto il 27.10.2016 e della trattenuta mensile, a favore dell'Avv. Dolcetta, del quinto sullo stipendio a seguito del pignoramento presso terzi R.G. 849/2021 Tribunale di Treviso;**

- disporre, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/2012, che, dalla data di omologazione del piano, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì la liberazione della retribuzione da ogni esistente vincolo, sia volontario che esecutivo;

- disporre che, ai sensi dell'art. 9, comma 3-quater, L. 3/2012, dal deposito del piano del consumatore sia sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali relativamente ai crediti non garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.;

- stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, demandando all'Organismo di composizione della Crisi la comunicazione del decreto stesso.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 3/2012 si offrono i seguenti documenti, rimanendo a disposizione della S.V. Ill.ma per eventuali chiarimenti in merito alla suesposta proposta e per l'integrazione della documentazione eventualmente ritenuta necessaria:

doc. 1 - documento di identità e codice fiscale sig. Fricano Antonino;

doc. 2 - Relazione Particolareggiata e relativi allegati alla stessa:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e stato di famiglia;

2) verbale di separazione consensuale e decreto di omologa cron. n. 17134 del 22.09.2020 (R.G. 8951/2018 Tribunale di Treviso);

3) certificazione unica 2018 (per anno 2017);

4) dichiarazione dei redditi 2019 (per anno 2018);

5) certificazione unica 2020 (per anno 2019);

6) dichiarazione dei redditi 2020 (per anno 2019);

7) stampa di prova dichiarazione dei redditi 2021 (per anno 2020);

8) busta paga dicembre 2020;

- 9) busta paga gennaio 2021;
- 10) busta paga febbraio 2021;
- 11) busta paga marzo 2021;
- 12) busta paga aprile 2021;
- 13) busta paga maggio 2021;
- 14) ordinanza di assegnazione Tribunale di Treviso R.G. Es. 849/2021 pignoramento c/o terzi Avv. Dolcetta;
- 15) estratti conto corrente 2016/2020;
- 16) atto di compravendita del 23.11.2010 Rep. 14774 Racc. 5780 Notaio Dott. Edoardo Bernini;
- 17) visure ipocatastali immobili in Treviso;
- 18) perizia Arch. Chin in esec. immob. R.G. 143/2016 Tribunale di Treviso;
- 19) atto di compravendita del 25.07.2019 Rep. 23420 Racc. 10477 Notaio Avv. Giacomo Sanfilippo;
- 20) nota di trascrizione 36799/28331 Conservatoria di Palermo;
- 21) dichiarazione [REDACTED] e allegati;
- 22) carta di circolazione Rover tg. BM592MD;
- 23) contratto mutuo ipotecario del 23.11.2010 Rep. 14775 Racc. 5781 Notaio Dott. Edoardo Bernini e atto di precetto;
- 24) atto di pignoramento immobiliare Amco / Fricano;
- 25) contratto di prestito Santander Consumer Bank spa;
- 26) diffida Avv. Sculco per AK Nordic AB del 10.02.2021;
- 27) lista cartelle / avvisi Agenzia delle Entrate - Riscossione al 24.08.2020; cartelle nn. 11320180019896940000 - 11320190007595548000 - 11320190014702667000;
- 28) avviso di accertamento in rettifica IMU anno 2014 Comune di Casteldaccia;
- 29) avviso di accertamento in rettifica IMU anno 2015 Comune di Casteldaccia;
- 30) avviso di accertamento in rettifica IMU anno 2016 Comune di Casteldaccia;
- 31) avviso di accertamento in rettifica IMU anno 2017 Comune di Casteldaccia;
- 32) avviso di accertamento in rettifica TASI anno 2015 Comune di Casteldaccia;
- 33) intimazione di pagamento n. 296 2018 9004177288000 Riscossione Sicilia spa su cartella di pagamento n. 296 2003 0064108692000;
- 34) consuntivo spese condominiali esercizio 2020/2021 e situazione pagamenti;
- 35) elenco spese mensili;
- 36) certificazione Ser.D. Bassano del Grappa del 29.07.2020;
- 37) certificazione Ser.D. Bassano del Grappa del 01.06.2021;
- 38) modello 730-21 redditi 2020;
- 39) busta paga dicembre 2021;
- 40) estratto conto con prospetto di liquidazione al 31.12.2021;
- 41) verbale audizione sovraindebitato;
- 42) modello 730-10 redditi 2009;
- 43) CU 2016 redditi 2015;
- 44) preavviso Avv. Alvise Fontanin;
- 45) cartella Agenzia delle Entrate - Riscossione Reg. Atti Giud.;
- 46) cartella Agenzia delle Entrate - Riscossione bollo auto 2017;
- 47) richiesta pagamento bollo auto 2019;

- 48) avviso di pagamento MOM;
- 49) comunicazione Abaco di diffida pagamento tassa rifiuti;
- 50) lettera al datore di lavoro Bonotto Hotels per richiesta TFR;
- 51) dichiarazione datore di lavoro con disponibilità alla liquidazione mensile del TFR;
- 52) perizia di stima CTU esec. imm. 162/2020 Tribunale di Treviso;
- 53) CRIF;
- 54) certificato carichi pendenti;
- 55) certificato casellario giudiziale;
- 56) certificazione credito ABACO Spa;
- 57) carichi pendenti ADE Treviso;
- 58) certificazione credito AK Nordic AB;
- 59) certificazione credito Avv. Dolcetta;
- 60) CR Banca d'Italia;
- 61) CAI Banca d'Italia;
- 62) certificazione crediti Comune di Casteldaccia.

* * *

Con osservanza.

Montebelluna, li 20.04.2022

Avv. Alvise Fontanin *(f.to digitalmente)*